



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- ▼ [Banca d'Italia](#). Avviata la consultazione sulle modifiche alle segnalazioni statistiche e di vigilanza
- ▼ [ESMA](#). Pubblicata una dichiarazione sui crypto-asset non conformi al MiCAR
- ▼ [Consob](#). Comunicata la conformità all'ESMA sugli orientamenti in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le ESAs e le autorità competenti
- ▼ [EBA](#). Pubblicata la Q&A relativa alla gestione, classificazione e segnalazione degli incidenti legati alle ICT in ambito DORA

ALTRE NOTIZIE

- ▼ [EBA ed ESMA](#). Pubblicata una relazione congiunta sui recenti sviluppi dei crypto-asset
- ▼ [Consob](#). La "gamification" degli strumenti finanziari



HIGHLIGHTS

Banca d'Italia. Avviata la consultazione sulle modifiche alle segnalazioni statistiche e di vigilanza

Banca d'Italia ha posto in consultazione l'aggiornamento delle Circolari nn. 189 e 154 che disciplinano le segnalazioni di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

In particolare, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica:

- la bozza del 24° aggiornamento della **Circolare n. 189** del 21 ottobre 1993, "*Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio*";
- la bozza del 77° aggiornamento della **Circolare n. 154** del 22 novembre 1991, "*Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi*".

Gli interventi di modifica sono finalizzati a recepire:

- le nuove richieste informative previste dal Regolamento (UE) 2024/1988 della Banca Centrale Europea relativo alle statistiche sui fondi di investimento;
- le misure introdotte dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali) di semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF in gestione esterna, già rese note con comunicazione del 30 ottobre 2024.

In particolare, la consultazione è di interesse per:

- SGR e gestori di FIA;
- associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati;
- ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, il formato di scambio delle segnalazioni degli OICR viene modificato, passando da quello attualmente vigente (c.d. PUMA) al formato XML.

La consultazione terminerà il prossimo **20 febbraio 2025**.

Link al documento: [clicca qui](#)

ESMA. Pubblicata una dichiarazione sui crypto-asset non conformi al MiCAR

L'**ESMA** ha pubblicato una dichiarazione sulla fornitura di determinati servizi di crypto-asset in relazione agli ART e EMT non conformi al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR).



La dichiarazione fornisce indicazioni su modalità e tempistiche entro le quali i prestatori di servizi di cripto-attività (CASP) devono conformarsi ai requisiti dei Titoli III e IV del MiCAR.

In particolare, i CASP che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-asset devono cessare la commercializzazione e gli scambi di tutti i cripto-asset qualificati come ART e EMT, i cui emittenti non sono autorizzati ad operare nell'UE ai sensi del MiCAR.

Le Autorità Competenti Nazionali (NCA) devono avviare la loro attività di verifica sui CASP in merito all'eventuale commercializzazione e scambio di ART o EMT non conformi il prima possibile e comunque non oltre la fine del primo trimestre del 2025.

I CASP, in caso di dubbi sulla classificazione di un cripto-asset, possono contattare le rispettive autorità nazionali per ottenere ulteriori indicazioni.

Oltre che nei servizi di *exchange*, anche nell'ambito dei seguenti servizi di cripto-asset è possibile che si realizzi un'offerta al pubblico di ART ed EMT non conformi al MiCAR, in violazione dei Titoli III o IV del Regolamento:

- ricezione e trasmissione di ordini;
- esecuzione di ordini di cripto-asset per conto dei clienti; e
- scambio di cripto-asset con fondi o altri cripto-asset.

Link al documento: [clicca qui](#)

Consob. Comunicata la conformità all'ESMA sugli orientamenti in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le ESAs e le autorità competenti

Consob, con avviso del 23 gennaio 2024, ha comunicato a ESMA la conformità agli orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le ESAs e le autorità competenti (JC/GL/2024/36), ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), con particolare riferimento ai fornitori terzi critici ICT.

Gli Orientamenti, i cui destinatari sono le autorità competenti per la vigilanza sulle entità che sono individuate dall'articolo 2 del Regolamento DORA, forniscono indicazioni sulla cooperazione tra le ESAs e le autorità competenti:

- sulle procedure e le condizioni per la ripartizione e l'esecuzione dei compiti tra le autorità competenti e le ESAs; e
- sugli scambi informativi necessari per garantire il seguito da dare alle raccomandazioni rivolte ai fornitori terzi critici di servizi ICT nell'ambito del quadro di sorveglianza sui fornitori terzi critici (CTPP - *Critical Third Party Provider*), istituito dal Regolamento DORA.

Link al documento: [clicca qui](#)



EBA. Pubblicata la Q&A relativa alla gestione, classificazione e segnalazione degli incidenti legati alle ICT in ambito DORA

EBA ha pubblicato una Q&A, in ambito DORA, relativamente alla gestione, classificazione e segnalazione degli incidenti legati alle ICT.

Si ricorda che, in conformità all'art. 6 del Regolamento delegato sulla classificazione degli incidenti ICT gravi, al fine di determinare la criticità dei servizi colpiti di cui all'art. 18, par. 1, lett. e), del Regolamento DORA, i soggetti finanziari devono valutare se l'incidente:

- ha colpito i servizi ICT o i sistemi di rete e informativi che supportano funzioni critiche o essenziali dell'entità finanziaria;
- ha influito sui servizi finanziari forniti dall'entità finanziaria che richiedono un'autorizzazione, una registrazione o che sono sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti;
- ha costituito un accesso riuscito, doloso e non autorizzato alla rete e ai sistemi informativi dell'entità finanziaria.

Alla luce di ciò, si è posto il quesito se, ai fini dell'attivazione dei criteri per la classificazione dell'incidente come grave, sia necessario che tutte e tre le componenti sopra indicate siano verificate contestualmente.

Secondo l'EBA, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Delegato della Commissione UE, un incidente ICT viene considerato grave e, di conseguenza, deve essere segnalato all'autorità nazionale competente, qualora abbia impattato i servizi critici ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato e siano soddisfatte le ulteriori condizioni stabilite nell'art. 8 dello stesso Regolamento.

Pertanto, per la classificazione degli incidenti ICT come gravi, ai fini del Regolamento Delegato e dell'art. 19, par. 1, del Regolamento DORA, **un impatto su uno qualsiasi dei componenti indicati nell'art. 6 del Regolamento Delegato deve essere considerato come un impatto su servizi critici**, indipendentemente dal fatto che tutte le condizioni siano soddisfatte contemporaneamente.

Link al documento: [clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

EBA ed ESMA. Pubblicate una relazione congiunta sui recenti sviluppi dei cripto-asset

L'EBA e l'ESMA hanno pubblicato una relazione congiunta sui recenti sviluppi dei cripto-asset, nell'ambito della finanza decentralizzata (DeFi), dei prestiti, dei mutui e delle scommesse in criptovaluta.

Si ricorda che, in base all'art. 142 del MiCAR, la Commissione europea deve presentare, previa consultazione di EBA ed ESMA, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui recenti sviluppi in materia di cripto-asset.



Il rapporto è incentrato sulla finanza decentralizzata (DeFi), compreso l'impegno dei consumatori e delle imprese dell'UE nella DeFi. In particolare, il documento rileva che la DeFi rimane un fenomeno di nicchia e rappresenta il 4% di tutto il valore di mercato delle criptovalute a livello globale.

Inoltre, EBA ed ESMA osservano che il numero di hackeraggi della DeFi e il valore delle criptovalute rubate si sono generalmente evoluti in correlazione con le dimensioni del mercato della DeFi.

Il rapporto rileva, altresì, che i protocolli DeFi presentano rischi significativi di ML/TF. Ciò è dovuto principalmente all'attuale assenza di adeguati controlli antiriciclaggio e antiterrorismo, il che significa che gli utenti possono effettuare transazioni senza essere identificati e verificati. Il rischio aumenta a causa della natura transfrontaliera delle transazioni, poiché i fondi o i crypto-asset provenienti da fonti potenzialmente illecite possono essere trasferiti tramite la DeFi senza alcun obbligo.

Per quanto riguarda i modelli di *business* presenti sul mercato per il prestito, l'indebitamento e lo *staking* di crypto-asset, il documento analizza le principali tipologie e le caratteristiche più tipiche di tali modelli osservati nel mercato, sia per quanto riguarda le forme centralizzate che quelle decentralizzate: questi servizi sono offerti da una serie di fornitori di servizi di crypto-asset (CASP) nelle giurisdizioni dell'UE, che in alcuni casi offrono anche servizi di crypto-asset regolamentati.

La relazione illustra e valuta i rischi specifici associati a ciascuno di essi, come l'eccessiva leva finanziaria, le asimmetrie informative, l'esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i rischi sistemici.

In particolare, alcuni utenti potrebbero ricevere informazioni insufficienti sui termini e le condizioni di questi servizi in aree quali le commissioni, i tassi di interesse pagati o i rendimenti, le modifiche ai requisiti di garanzia, tra le altre informazioni rilevanti.

Link al documento: [clicca qui](#)

Consob. La “*gamification*” degli strumenti finanziari

Consob ha pubblicato il quaderno giuridico n. 32 di gennaio 2025, sul fenomeno della c.d. “*gamification*” degli strumenti finanziari, inteso come il ricorso a tecniche tipiche del gioco in contesti non ludici.

L'accesso diretto dei risparmiatori retail ai mercati finanziari tramite piattaforme digitali e la circolazione di informazioni sui social media stanno introducendo sempre nuove sfide tanto per la regolamentazione quanto per le autorità di vigilanza: la “*gamification*” sta infatti trasformando il comportamento degli investitori, in particolare *retail*, apportando rischi significativi legati alla volatilità e all'impulsività delle decisioni.

Tra le forme di “*gamification*” più diffuse in ambito finanziario vi sono quelle finalizzate a incentivare la negoziazione, nel cui novero possono farsi rientrare anche:

- il *trading*, che non prevede la corresponsione di commissioni e il *trading* di titoli frazionati. Sempre più diffuso è poi il ricorso ai *digital device* per l'attività di *trading*;
- il c.d. “*design*”, cioè un'architettura intuitiva e una presentazione visiva accattivante di *app* e interfacce di *trading* online (ad esempio, tavolozze di colori o coriandoli colorati che compaiono al verificarsi di determinati eventi) dirette a invogliare gli utenti a compiere specifiche azioni.



- titoli meme, ossia strumenti e prodotti finanziari resi popolari attraverso il ricorso ai cosiddetti “meme”, ovvero a immagini, frasi, video o foto declinate in maniera spiritosa che si diffondono in maniera virale e spontanea sul *web*; il titolo meme può essere oggetto di attenzione da parte sia degli investitori specializzati sia dei piccoli investitori incentivati a negoziarli dai *social network*, i quali, talvolta, fungono addirittura da dispositivi di sincronizzazione della loro attività di *trading*.

Inoltre, nello studio Consob, al fine di comprendere a pieno le implicazioni della “*gamification*” degli investimenti finanziari, vengono quindi analizzati casi emblematici – come GameStop e Robinhood –, esplorando le implicazioni normative e le lacune regolatorie attuali.

Sono peraltro affrontati temi di stretta attualità, quale il ruolo svolto dalle piattaforme digitali, dai *social media* e dai fininfluencer nelle scelte di investimento dei risparmiatori ed esaminati i profili patologici del c.d. *copy trading*.

Link al documento: [clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

